

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1876

Ronchetti Scipione, Sannia e Di Sambuy chiedono un congedo di 8 giorni.

(Sono accordati.)

Si procede all'appello nominale.

(Il segretario Quartieri fa la chiamata.)

La Camera, essendo in numero, si sospende l'appello.

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, esaminati i processi verbali della elezione del collegio di Comiso, la quale era contestata, ha presentate alla Camera le conclusioni, delle quali si va a dare lettura.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Collegio di Comiso.

« Dai verbali delle operazioni elettorali nel collegio di Comiso risulta che in esso gli elettori iscritti sono 1044, ed è diviso nelle sezioni di Comiso, Vittorio, Niscemi, Biscari, Santa Croce Camerina. I voti validi furono 846, dei quali furono attribuiti 560 al signor Rosario Cancelliere, e 280 al signor Giovambattista Jacono; e di conseguenza il Cancelliere fu proclamato deputato eletto a primo scrutinio.

« Nessuna protesta risulta dai verbali delle sezioni di Niscemi e Biscari; invece nelle altre sezioni furono presentate proteste per la costituzione degli uffici, e per fare ammettere al voto elettori in base a reclami proposti avverso la loro esclusione dalle liste.

« Due ricorsi contro l'elezione sono di poi pervenuti alla Camera dei deputati il 29 novembre 1876, e portano la data del 12 dello stesso mese: uno da Comiso con firme quarantuna autenticate da pubblico notaio, ed altra da Vittorio con quattro firme del pari autenticate; molti documenti sono stati prodotti dai reclamanti, e per ultimo il loro procuratore ha presentato alla Segreteria della Camera dei deputati, in data 16 dicembre 1876 istanza con cui ha fornito una lista di dodici testimoni perchè fossero interrogati dalla Giunta delle elezioni sui fatti precisati con la suddetta istanza in sostegno dei reclami già mentovati.

« Al seguito delle ragioni verbalmente esposte innanzi alla Giunta dal procuratore dei reclamanti e dall'eletto signor Cancelliere, essa ha minutamente esaminato così le proteste contenute nei verbali, come i vari capi dei reclami e i documenti prodotti; ed è in conseguenza di siffatta analisi accurata che può affermare sinteticamente i seguenti concetti sui quali si è adagiato il suo giudizio.

« L'eletto Cancelliere ha ottenuto una considerevole maggioranza, superando i suoi voti di 274 i 286 del suo competitore, di cui rappresentano quasi il doppio i 560 riportati dal primo. Diventa quindi frustraneo intrattenersi se più o meno fossero fondate le contestazioni che si sollevarono presso taluni uffizi per poche schede: imperocchè, anche diversamente attribuite, non avrebbero spostato il risultamento della votazione, rimanendo sempre incontestabile una grandissima maggioranza pel Cancelliere. E notisi innanzi tutto che siffatta maggioranza si mantenne nella stessa larga proporzione in ciascuna delle cinque sezioni del collegio.

« E pure notevole che per arrivare a convellere un tale risultamento la difesa dei reclamanti ha avuto bisogno di ricorrere ad una ipotesi arditissima: che, cioè, laddove non fossero stati esclusi dalle liste elettori in gran numero, questi si sarebbero tutti recati all'urna, e tutti avrebbero votato per l'avversario del Cancelliere, il quale soltanto in tal caso sarebbe rimasto vinto per quattro o cinque voti. Ma questa ipotesi è disdetta dalla preliminare osservazione che dei 1044 elettori iscritti circa 200 non votarono: donde può argomentarsi perlomeno che sarebbesi prodotta la stessa proporzionale astensione laddove maggiore fosse stato il numero degli iscritti, e quindi l'incredibilità delle supposizioni vagheggiate dai reclamanti.

« D'altronde l'accusa della ritardata pubblicazione delle definitive decretazioni prefettizie delle liste non regge, per quanto si è preteso desumerne che ciò avrebbe impedito ai radiati in gran numero di provvedersi del rimedio giudiziario, per sospendere almeno gli effetti della radiazione e votare, quando non avessero potuto provocare in tempo opportuno la decisione della Corte di appello. Ed invero basta osservare che nessuna radiazione avvenne per via delle suddette decretazioni definitive, con le quali per contrario si aggiunsero alle liste nuovi elettori, e vi si ripristinò l'iscrizione di molti tra questi che erano stati radiati con le decretazioni di provvisoria approvazione, le quali molto tempo prima erano state pubblicate e notificate ai radiati, senza che quelli i quali rimasero esclusi avessero reclamato presso il prefetto della provincia nel termine all'uopo assegnato dalla legge, e senza che nel loro interesse fosse stato presentato dai medesimi analogo ricorso innanzi alla Corte di appello, presso della quale reclamò soltanto un elettore, dolendosi delle avvenute radiazioni di altri, malgrado che dall'articolo 54 della legge elettorale politica in vigore sia prescritto che l'azione giudiziaria non possa intentarsi che esclusivamente da